



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

marzo 2026

Oggetto: Qualifica di enologo ex L. 129/1991 - equipollenza per iscrizione all'albo come “perito industriale laureato” - insussistenza.

In riferimento alla Vostra richiesta che sollecita chiarimenti in merito alla equipollenza del titolo di enologo ai sensi della Legge 129/1991 e il titolo valido per l'iscrizione all'albo professionale, come perito industriale laureato.

La richiesta è giuridicamente infondata. Non per mancanza di rispetto verso il titolo di enologo — che ha piena dignità professionale — ma perché si sta applicando una norma di equipollenza *settoriale* come se fosse una clausola di accesso universale ad altri albi. Non lo è.

1. Cosa dice davvero la L. 27/2006, art. 1-undecies

La norma modifica l'art. 1 comma 1 della L. 129/91 stabilendo che la laurea triennale è equipollente al diploma universitario di 1° livello “*per l'accesso alla professione di enologo*”. Il campo di applicazione è tassativamente circoscritto: quella professione, quell'albo, quel settore.

L'equipollenza non produce effetti erga omnes verso qualunque ordine o collegio professionale. Si tratta di una equivalenza funzionale e settoriale, non di una qualifica generalizzata spendibile ovunque. Sul punto è il diritto positivo a parlare chiaro, senza bisogno di giurisprudenza.

2. Il quadro normativo dei Periti Industriali

L'ordinamento della professione di perito industriale è disciplinato dal R.D. 11 febbraio 1929, n. 275 e, per quanto riguarda la riforma universitaria e la struttura degli albi per “diplomati” e “laureati”, dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (“*Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni*”).

Il D.P.R. 328/2001 ha ridefinito i requisiti di accesso a molte professioni regolamentate, creando sezioni distinte per laureati triennali e quinquennali. Tuttavia, esso individua con precisione i settori disciplinari e le classi di laurea rilevanti per ciascun albo. L'accesso alla sezione “Periti Industriali Laureati” richiede titoli in settori tecnico-industriali specifici, non genericamente qualunque laurea triennale equipollente ad altro fine.

Peraltro, l'art. 8 comma 3 D.P.R. n. 328/2001 citato stabilisce che “*i diplomati nei corsi di diploma universitario triennale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato secondo la tabella A allegata al presente regolamento*”. La norma fa riferimento quindi ai diplomi universitari, conseguiti ai sensi della Legge 341/1990, ma a patto che siano compresi tra i titoli di cui alla Tabella A. E il titolo di enologo, di cui si tratta, non è indicato tra essi né, tra i diplomi universitari validi ai fini dell'accesso agli esami di Stato, è indicato un diploma astrattamente equipollente al titolo di enologo, di cui alla Legge 27/2006, “relativo al settore vitivinicolo”.

3. Il vizio logico-giuridico della richiesta

Il ragionamento presentato dall'iscritto ha un difetto strutturale: l'equipollenza dichiarata dalla L. 27/2006 è relativa e funzionale, non assoluta. Essa produce effetti esclusivamente nell'ambito applicativo della L. 129/91, ossia per l'accesso alla professione di enologo. Non può essere utilizzata come



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

marzo 2026

“chiave universale” per l’accesso ad altri ordinamenti professionali, i quali hanno proprie norme di accesso autonome e distinte.

In altri termini, una norma speciale che stabilisce un “equipollenza” limitata ad un determinato settore non può essere estesa per analogia ad altri settori in assenza di un’espressa previsione normativa — principio elementare di interpretazione della legge speciale (art. 14 prel. c.c.).

4. Il titolo ope legis ex comma 3, art. 1, L. 129/91

L’ulteriore elemento da non sottovalutare è che il titolo di enologo attribuito ai sensi del comma 3 (via commissione interministeriale, senza laurea universitaria) non è una laurea. È un titolo professionale riconosciuto ad personam da una commissione ministeriale, su base curriculare ed esperienziale. Non ha la natura giuridica di un titolo accademico, e tantomeno è assimilabile ad una laurea triennale ai fini dell’accesso ad altri ordini professionali.

Per tutto quanto esposto, la richiesta, così come formulata, non può essere accolta per difetto del presupposto normativo. L’equipollenza ex L. 27/2006 opera esclusivamente nell’ambito della L. 129/91. Estenderla all’accesso ai Periti Industriali è un’interpretazione che non trova alcun fondamento nel diritto positivo vigente.

Se l’iscritto ritiene di avere titoli per accedere a quella sezione, dovrà dimostrare il possesso dei requisiti previsti specificamente dal D.P.R. 328/2001 per i Periti Industriali — non fare leva su una clausola di equipollenza nata per un contesto normativo completamente diverso.